



COMUNE DI SUSEGANA Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 101 / 2007

Oggetto : DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE – CONFERMA ATTUALI
DISPOSIZIONI COMUNALI

IL SINDACO

Preso atto che :

- in data 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la nuova legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande”*;
- l’art. 18, comma 8, della legge regionale medesima stabilisce che *“Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa”*;
- l’art. 38, comma 9, della stessa prevede che *“Fino all’adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi protrazione dell’orario massimo di chiusura di competenza del comune”*;

Considerato che la procedura di predisposizione della nuova disciplina comunale degli orari richiede tempi di attuazione non immediati, per via delle varie consultazioni previste per legge;

Valutata la necessità di garantire nel frattempo alle singole attività di somministrazione alimenti e bevande la continuità nei termini attualmente in vigore dei rispettivi orari, che altrimenti – alla luce delle disposizioni del capo IV della succitata legge regionale - subirebbero una diversa regolamentazione, con conseguenti disagi per i gestori sia in termini di rapporti con la clientela che di eventuali perdite economiche;

Ritenuto quindi di dover emanare un provvedimento provvisorio che confermi – per quanto non previsto dal Capo IV della legge regionale la vigente disciplina comunale degli orari degli esercizi di somministrazione, ivi comprese le deroghe di protrazione concesse ai singoli esercizi;

Richiamate le proprie ordinanze n. 03/99 del 02.02.1999, n.49/2003 del 28.08. 2003 e n. 20/2004 del 02.04.2004 con le quali è stata regolamentata la disciplina degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, nonché le singole deroghe di protrazione orario già concesse;

Ritenuto per quanto sopra di non consultare – limitatamente a questa fase transitoria - le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, trattandosi di mera conferma di quanto già autorizzato previa precedente consultazione con le stesse;

Vista la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

Visto l’art. 50 e l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

di confermare provvisoriamente – fino all’emanazione delle nuove norme sugli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’art. 18 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e per quanto non disciplinato dal Capo IV della stessa – la precedente disciplina comunale di cui alle ordinanze n. 03/99 del 02.02.1999 n.49/2003 del 28.08. 2003 e n. 20/2004 del 02.04.2004, nonché le deroghe di protrazione orario già concesse ai singoli esercizi di somministrazione.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga :

- affissa all’albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- trasmessa al Consorzio di Polizia Municipale Piave di Susegana.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo di stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento.

Ai sensi della L. 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento è la sig. Franca Stella , Istruttore Amministrativo del Comune di Susegana.

Susegana, li 03/12/2007

IL SINDACO
Arch. Gianni Montesel